

GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO
Come si individua il docente perdente posto
Guida operativa

per docenti, dirigenti scolastici e segreterie scolastiche

- ➔ **Come individuare il perdente posto**
- ➔ **Come calcolare:**
 - *il servizio pre-ruolo*
 - *il servizio svolto in altro ruolo*
 - *la continuità del servizio (nella scuola e nel comune)*
 - *le esigenze di famiglia*

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Chi riguarda l'inserimento nelle graduatorie interne

Tutti i docenti assunti a **tempo indeterminato** e titolari della scuola, **senza distinzione se impegnati in ore frontali o in ore di potenziamento nel corrente anno scolastico.**

Docenti neo-assunti in ruolo

L'inserimento nella graduatoria interna riguarda anche i docenti **ASSUNTI IN RUOLO GIURIDICAMENTE ED ECONOMICAMENTE DALL'1/9 del corrente anno scolastico (indipendentemente dal canale di reclutamento)**. Dal 1/9/2016, infatti, anche i neo immessi in ruolo hanno una sede definitiva senza più la necessità di inoltrare domanda di trasferimento. **Pertanto, il neo immesso in ruolo nell'a.s. in corso deve essere inserito nella graduatoria interna di istituto perché è già titolare della scuola e quindi coinvolto nell'eventuale riduzione di organico.**

Sono inclusi eventuali docenti assunti con decorrenza della nomina giuridica nell'a.s. precedente ed economica nel corrente anno scolastico.

Sono invece esclusi eventuali docenti assunti con contratto a tempo determinato nell'a.s. in corso a seguito di procedure finalizzate al ruolo.

Organico dell'autonomia

Anche per le scuole di I e II grado la graduatoria interna di istituto è costituita **PER ORGANICO DELL'AUTONOMIA** ovvero sarà **unica** per ogni istituzione scolastica non esistendo più la distinzione di "sedi associate o di indirizzi con codici meccanografici diversi".

Il codice meccanografico dell'istituto, anche per le scuole medie, è ormai l'I.C. (Istituto comprensivo) o, per le scuole di II grado, l'I.S. (Istituto superiore), pertanto non si fa più alcuna distinzione di graduatoria interna se un I.C. ha più sedi (anche dislocate in comuni diversi) o se un I.S. ha più indirizzi (es. tecnico, industriale ecc.) purché appartenenti tutti alla stessa istituzione scolastica.

Es. In un I.S. che ha un indirizzo Linguistico e di Scienze umane e, per esempio, è presente la classe di concorso A012 in entrambi gli indirizzi, la graduatoria interna di istituto è una sola per tale classe di concorso. Ciò indipendentemente in quale indirizzo si perderà il posto: l'ultimo in graduatoria è il docente A012 con minor punteggio (e a nulla rileva in quale dei due indirizzi insegni).

C.P.I.A. - scuole serali - sedi ospedaliere e carcerarie

Tali istituti mantengono invece **organici distinti** anche all'interno della stessa autonomia scolastica.

Es. Nel C.P.I.A. si istituisce una graduatoria interna di istituto DISTINTA PER OGNI PUNTO DI EROGAZIONE, non è quindi "unica". Nonostante, quindi, il Centro Provinciale sia uno solo, ogni punto di erogazione (ex C.T.P.) continua a mantenere l'autonomia di organico e di conseguenza di graduatoria interna di istituto. Stessa cosa vale per i corsi serali "appoggiati" agli I.S. anch'essi con codice meccanografico distinto (si avrà una graduatoria interna per il corso "diurno" e un'altra, distinta, per il corso "serale").

Per i posti di sostegno

Le graduatorie interne dei titolari di posto di sostegno sono distinte da quelle dei titolari di posto comune.

⇒ **Scuola dell'infanzia, primaria e di I grado:** si stilerà una graduatoria interna per ogni tipologia di posto di sostegno, **ossia graduatorie distinte per:**

A) minorati della vista (CH)

B) minorati dell'udito (DH)

C) minorati psicofisici (EH)

In questi casi, se si perde, per esempio, un posto di **EH non può essere coinvolto il docente titolare di DH**.

⇒ **Scuola di II grado:** la graduatoria è invece **unica senza distinzione di aree**. Comprende tutti i docenti di sostegno presenti nella istituzione scolastica indipendentemente dalla materia o dalle aree di titolarità.

Docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzo (a.s. in corso)

I docenti in assegnazione o in utilizzazione in altra scuola devono sempre far riferimento alla **scuola di titolarità e non a quella in cui sono in servizio come utilizzati o in assegnazione provvisoria**.

È alla scuola di titolarità che devono inviare le dichiarazioni o documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna di istituto.

I termini da rispettare

- ⇒ Le graduatorie si formulano e si dovranno pubblicare all'Albo **ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ**, in base alla tabella allegata al CCNI con le precisazioni concernenti i **trasferimenti d'ufficio**.
- ⇒ Eventuali precedenza e i titoli in possesso degli interessati possono essere presentati (e quindi valutati) **entro il termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità e NON quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie**.

Esigenze di famiglia

Le esigenze di famiglia di cui alle lettere "a" (NON ALLONTANAMENTO) e "d" (ASSISTENZA) sono prese in considerazione con riferimento al **comune di titolarità**.

È da intendersi che il familiare (ricongiungimento/assistenza) deve risiedere/essere ricoverato **nel comune in cui è ubicata la scuola di titolarità del docente**, altrimenti non spetta alcun punteggio.

Anzianità di servizio e continuità

Per il punteggio di anzianità di servizio e quello di continuità **non si considera l'anno in corso**.

Servizio pre-ruolo, altro ruolo e continuità

- ⇒ Il servizio **pre-ruolo** si valuta diversamente dalla mobilità a domanda: **i primi 4 anni di servizio si moltiplicano x 3; i successivi si moltiplicano x 2**.
- ⇒ Il servizio svolto in **altro ruolo** si valuta **3 pp. per ogni anno indipendentemente dagli anni prestati**, ma può, **in alcuni casi**, sommarsi al pre-ruolo seguendone lo stesso calcolo (vedi esempi nella presente guida).
- ⇒ Il **punteggio di continuità** maturato nell'attuale scuola (a cui si aggiunge eventualmente quello maturato nello stesso comune di titolarità in anni precedenti) **si valuta a prescindere dal triennio, quindi per "ogni" anno di servizio prestato**.

Titoli

I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato contenuto nel CCNI riferito ai trasferimenti. È importante sapere che **sono valutabili i titoli conseguiti entro la data ultima per la presentazione delle domande di trasferimento e NON quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie**.

Chi è escluso dalla graduatoria interna

I docenti esclusi dalle graduatorie saranno quelli individuati dai punti:

- I (emodializzati e non vedenti),
- III (disabilità personale e cure continuative),
- IV (assistenza al familiare disabile),
- VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità)

di cui all'**art. 13 commi 1 e 2 del CCNI sulla mobilità** ma solo a determinate condizioni (vedi esempi

nella presente guida).

I requisiti per fruire delle precedenzae **devono essere posseduti alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento** e **NON** quindi entro i termini di pubblicazione delle graduatorie.

ATTENZIONE: il docente arrivato nella scuola nell'a.s. in corso perché neo immesso in ruolo o per trasferimento o passaggio di cattedra e di ruolo è collocato in fondo la graduatoria indipendentemente dal punteggio, a meno che:

1. non fruisca di una delle precedenzae di cui sopra.
2. non sia arrivato per trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.

INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO INFANZIA E PRIMARIA

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

La **graduatoria interna si formula** nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, **limitatamente alla scuola primaria**, su posti dei C.P.IA. per ogni singolo punto di erogazione **distintamente per le varie tipologie di posto esistenti**.

Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

➤ Per i **posti di sostegno** l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia:

A) minorati della vista (CH)

B) minorati dell'udito (DH)

C) minorati psicofisici (EH)

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, **partecipa a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale posto**.

ATTENZIONE: Il docente soprannumerario (sia infanzia che primaria) su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici, partecipa ai movimenti **CON PRECEDENZA**, avendone il titolo, su altra tipologia **NELLA STESSA SCUOLA**.

SCUOLA PRIMARIA

Nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese).

Soprannumerario su posti di lingua inglese

Qualora dalla graduatoria di lingua inglese si individui un perdente posto, il docente in soprannumero, **PRIMA DELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ, CONFLUISCE NELLA GRADUATORIA RELATIVA AL TIPO POSTO COMUNE** e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto.

Di fatto non esiste il soprannumerario di "lingua inglese", nel senso che a quel punto si istituisce un'unica graduatoria di tutti i docenti della scuola primaria titolari dell'istituto (escludendo ovviamente i titolari su posto di sostegno), in ordine di punteggio e precedenza, sia dei titolari di posto comune che di lingua inglese: tutti insieme. L'ultimo in graduatoria è perdente posto.

A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese.

Il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, **richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.**

INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Quando non si procede all'individuazione del soprannumerario

Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento.

Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio.

Posti di sostegno

⇒ **Scuola secondaria di I GRADO:**

l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia:

- A) minorati della vista (CH)
- B) minorati dell'udito (DH)

C) minorati psicofisici (EH)

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale posto.

ATTENZIONE: Il docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici, partecipa ai movimenti CON PRECEDENZA, avendone il titolo, su altra tipologia NELLA STESSA SCUOLA.

⇒ **Scuola secondaria di II GRADO:** l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione di aree (Unica graduatoria).

COME LA SCUOLA DEVE INDIVIDUARE L'EVENTUALE PERDENTE POSTO

1) I primi ad essere graduati in ordine di punteggio sono (in un'unica graduatoria):

- ✓ I docenti di ruolo arrivati con decorrenza 1/9 dell'a.s. in corso per mobilità a domanda volontaria (trasferimento, passaggio di cattedra e di ruolo). Per la scuola primaria sono esclusi coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola.
- ✓ I docenti assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente l'1/9 dell'a.s. in corso;
- ✓ I docenti individuati perdenti posto **prima del precedente a.s.** che, all'interno dell'ottennio, pur avendo richiesto nella domanda di trasferimento la scuola di ex titolarità sono stati soddisfatti nell'attuale scuola indicata volontariamente nella domanda.

2) Successivamente saranno graduati in ordine di punteggio (in coda alla graduatoria precedente):

- ✓ I docenti di ruolo arrivati dal precedente a.s. o da prima del precedente a.s. oppure arrivati l'1/9 dell'a.s. in corso perché rientrati nell'ottennio come perdente posto o, relativamente alla scuola primaria, hanno ottenuto da posto comune posti di lingua nella stessa scuola.
- ✓ I docenti individuati perdenti posto nell'a.s. precedente e trasferiti l'1/9 dell'a.s. in corso nell'attuale scuola per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata o perché indicata tra le preferenze espresse nella domanda.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio **prevale la maggiore età anagrafica.**

CHI DEVE ESSERE ESCLUSO DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO

ATTENZIONE: Anche il **neo immesso in ruolo dell'a.s. in corso** o chi è stato **trasferito a domanda volontaria** o, ancora, chi ha ottenuto **un passaggio di cattedra e di ruolo** e quindi deve essere collocato in fondo la graduatoria come "ultimo arrivato", **può fruire di una delle precedenze di**

seguito elencate e di conseguenza essere escluso dalla graduatoria.

Premessa

Le precedenze da tenere in considerazione sono (art. 13 comma 2 del CCNI):

- I (emodializzati e non vedenti),
- III (disabilità personale e cure continuative),
- IV (assistenza al familiare disabile),
- VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità).

ATTENZIONE: In caso di parità di precedenza, si guarda prima il punteggio e, in caso anche di parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

I beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Pertanto, nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra.

Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, **è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.**

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

3) Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto i beneficiari delle seguenti precedenze:

PUNTO I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

- *Precedenza prevista per i non vedenti (art. 3 l.28/3/91 n.120)*
- *Precedenza prevista per i docenti emodializzati (art. 61 l.270/82)*

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

▪ **PUNTO III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE**

In ordine di priorità, prima i docenti con:

➤ **Precedenza prevista dall'art. 21 della l. 104/92**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave, quindi anche art. 3 comma 1 legge 104/92) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Successivamente i docenti con:

➤ **Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare **l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.**

Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. nelle quali **deve risultare la dicitura "grave patologia"**.

In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità del docente, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.

In ultimo i docenti con:

➤ **Precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale)**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale **deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92).**

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

Nelle predette certificazioni deve risultare **la situazione di gravità della disabilità** (il verbale di accertamento dello stato di handicap non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale).

▪ **PUNTO IV ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, le certificazioni relative alle situazioni sotto-indicate:

1.

- ***Genitori (esclusione da riconoscere ad entrambi) – anche adottivi – che assistono figlio disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92).***

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, **entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità**, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del figlio.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

L'esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il figlio abbia una certificazione di disabilità "RIVEDIBILE" purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Inoltre, ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

- ***Colui che esercita la legale tutela***

La figura del "tutore legale" (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto). Sarà necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.

Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna è valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell'amministratore di sostegno.

- ***Fratello/sorella (esclusione da riconoscere solo ad uno di essi)***

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale

deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del fratello/sorella.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

Inoltre, può essere escluso dalla graduatoria solo in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili: **l'interessato deve in questo caso anche comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.**

ATTENZIONE: le tre tipologie elencate (assistenza al figlio, tutela legale e assistenza al fratello/sorella) rappresentano un'unica precedenza ai fini della collocazione del docente all'interno della graduatoria. Ciò vuol dire che, se un docente assiste il figlio e un altro docente assiste il fratello/sorella o ha una tutela legale, i due docenti hanno la stessa precedenza. Per cui, in caso di parità di precedenza, si guarda prima il punteggio e, in caso anche di parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

2

SUCCESSIVAMENTE SONO INSERITI I DOCENTI:

- **Coniuge che assiste l'altro coniuge /o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, *disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3***

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del coniuge.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

L'esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il coniuge/o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, abbia una certificazione di disabilità "RIVEDIBILE" purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

- **Figlio che assiste il genitore disabile**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del genitore.

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni

mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

L'esclusione dalla graduatoria si applica solo se il genitore abbia una certificazione di disabilità "PERMANENTE".

ATTENZIONE: le due tipologie elencate (assistenza al coniuge e al genitore) rappresentano un'unica precedenza ai fini della collocazione del docente all'interno della graduatoria.

Ciò vuol dire che, se un docente assiste il coniuge e un altro docente assiste il genitore, i due docenti hanno la stessa precedenza. Per cui, in caso di parità di precedenza, si guarda prima il punteggio e, in caso anche di parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

Particolare attenzione per i docenti (figlio) che assistono il genitore disabile:

L'esclusione dalla graduatoria viene riconosciuta in presenza della sottoelencata condizione:

- ✓ di aver richiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in corso, almeno uno dei tre giorni di permessoretribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

NOTA BENE: NON SONO PIÙ RICHIESTE, IN NESSUN CASO, AUTODICHIARAZIONI RELATIVE AD UNA EVENTUALE CONVIVENZA CON IL GENITORE OPPURE AUTODICHIARAZIONI DEL CONIUGE DEL DISABILE DI ALTRI FRATELLI O SORELLE DEL DOCENTE CHE RINUNCIANO ALL'ASSISTENZA.

ATTENZIONE: PER TUTTE LE PRECEDENZE CHE RIGUARDANO L'ASSISTENZA AL FAMILIARE DISABILE:

- l'esclusione dalla graduatoria interna si applica **solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio del familiare disabile;**
- è necessario, inoltre, che **la scuola di titolarità del docente sia nello stesso comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare disabile;**
- qualora la scuola di titolarità sia nella stessa provincia ma in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello del familiare disabile**, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento.

▪ **PUNTO VII PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI**

Precedenza prevista dall'art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 ovvero personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità.

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali (compresi i consiglieri di pari opportunità).

ATTENZIONE: L'esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e SOLO SE TITOLARI NELLA STESSA PROVINCIA in cui si è amministratore degli EE.LL.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

**COME SI CALCOLA IL SERVIZIO
PRE RUOLO E SVOLTO IN ALTRO RUOLO**

SERVIZIO DI PRE RUOLO

Nelle graduatorie interne di istituto il calcolo del servizio pre-ruolo viene effettuato nella seguente maniera:

- i primi 4 anni sono valutati 3 pp. per ogni anno effettivamente prestato
- il periodo eccedente i 4 anni è valutato 2 pp. per ogni anno effettivamente prestato

Esempi:

il docente che ha prestato 6 anni di servizio preruolo ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

- primi 4 anni x 3 punti = 12 punti
- rimanenti 2 anni x 2 punti = 4 punti

COME CALCOLARE GLI ANNI DI PRE RUOLO NEL SOSTEGNO

Gli anni svolti sul sostegno devono essere raddoppiati. Ciò, infatti, vale sia per gli anni di pre-ruolo, sia per quelli di ruolo o svolti in altro ruolo.

Bisogna però stare attenti a questi due vincoli:

- gli anni di pre-ruolo prestati sul sostegno devono essere stati svolti in possesso del titolo di specializzazione;
- bisogna essere attualmente titolari su posti di sostegno.

Come effettuare il calcolo

In conformità con ciò che avviene nella mobilità a domanda attraverso la schermata di istanze online:

- ⇒ un **primo calcolo** deve essere effettuato per gli anni complessivi di pre-ruolo (a cui viene effettuato il calcolo appunto del pre-ruolo: “primi 4 anni per intero successivi per i 2/3”);
- ⇒ un **secondo calcolo** (che nella mobilità a domanda ha infatti una casella a parte e quindi è aggiuntivo), viene effettuato esclusivamente per gli anni di sostegno che devono essere raddoppiati ai quali viene quindi ri – effettuato lo stesso calcolo del pre-ruolo (“primi 4 anni per intero successivi per i 2/3”).

Se quindi ho il punteggio derivante da 4 anni di pre-ruolo tutti svolti sul sostegno che vale 24 punti ($4 \times 3 = 12 + 4 \times 3 = 12$ totale 24 pp.) sia nella mobilità volontaria che d’ufficio, quello derivante da 8 anni tutti svolti sul sostegno somma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a 40 in quella d’ufficio.

- **Volontaria: $8 \times 6 = 48$ pp.**
- **D’ufficio: $4 \times 3 = 12 + 4 \times 2 = 8$ totale 20 pp. + Raddoppio per il sostegno: $4 \times 3 = 12 + 4 \times 2 = 8$ totale 20 pp.**

Totale pre-ruolo 40 pp.

Calcolo misto

Ci può però essere il caso del docente che abbia svolto parte degli anni di pre-ruolo sul sostegno col titolo, e la restante parte su posto normale oppure su posto di sostegno ma senza essere in possesso del titolo.

Facciamo degli esempi

⇒ **Il docente che ha svolto 10 anni complessivi di pre-ruolo di cui 5 su sostegno con il titolo avrà questo calcolo:**

- 10 anni complessivi di pre – ruolo: $4 \times 3 = 12$ pp. e $6 \times 2 = 12$. Pp. totale 24 pp.
- A questo si aggiungono i 5 anni prestati su sostegno (per effettuare il raddoppio): $4 \times 3 = 12$ e $1 \times 2 = 2$ totale 14 pp.

Complessivi 38 pp.

ATTENZIONE:

non bisogna commettere l'errore di effettuare il raddoppio degli anni svolti sul sostegno distinguendo se tali anni rientrano tra i "primi" 4 anni di pre-ruolo o nei "successivi" (complessivamente svolti).

Nel senso che, quando si indica i "primi" 4 anni di sostegno che vanno raddoppiati sono appunto i primi (in assoluto) svolti sul sostegno, indipendentemente quindi se il primo di questi rientra *nei primi 4 anni di pre-ruolo o negli ultimi anni di pre-ruolo* complessivamente svolti.

SERVIZIO SVOLTO IN ALTRO RUOLO

Nella mobilità d'ufficio e quindi nelle graduatorie interne di istituto in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si esegue questo calcolo:

- **Gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella scuola primaria (e viceversa);**
- **Gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola I grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella scuola di II grado (e viceversa);**
- **Si sommano invece al pre-ruolo e si valutano come tale ovvero 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi:**
 - **Gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola di I e/o II grado per il docente attualmente titolare nella scuola primaria o infanzia.**
 - **Gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola primaria e/o infanzia per il docente attualmente titolare nella scuola nella scuola di I o II grado.**

ATTENZIONE:

ciò è ovviamente riferito solo ad un servizio di ruolo svolto in "altro" ruolo rispetto a quello attuale, non riguarda quindi il servizio svolto in diversa tipologia di posto, per esempio comune – sostegno o comune – lingua, ma sempre nello stesso ruolo. In questi casi, infatti, il servizio è sempre riferito allo stesso ruolo e di conseguenza si calcola "normalmente" 6 pp. per ogni anno e raddoppiato nel caso si è titolari su posto di sostegno.

Pertanto, nella graduatoria interna di istituto il calcolo può essere diverso a seconda **del ruolo di provenienza del docente**. Qui la segreteria dovrà porre molta attenzione.

In questi casi bisogna infatti pensare a due "comparti" ben distinti: da una parte infanzia/primaria, dall'altra I/II grado.

Se quindi ottengo il passaggio di ruolo da infanzia a primaria (e viceversa) oppure da I a II grado (e viceversa), il calcolo è sempre 3 pp. per ogni anno prestato in altro ruolo indipendentemente dal numero di anni prestati.

Esempio titolare scuola primaria:

6 anni di ruolo prestati nell'infanzia; 6 anni di pre-ruolo.

- per 6 anni di pre-ruolo il calcolo sarà: 12 pp. per i primi 4 anni (4x3) e 4 pp. per gli altri 2 anni (2x2). Totale 16
- per 6 anni di ruolo nell'infanzia il calcolo sarà: Totale 18 pp. (6x3)

18 pp. per 6 anni in altro ruolo (infanzia) + 16 pp. per 6 anni di pre-ruolo: **TOTALE 34 PP.**

Lo stesso calcolo lo faremmo nel caso il docente fosse titolare di scuola dell'infanzia con anni di ruolo nella scuola primaria. Ma lo adotteremmo anche se avessimo un docente titolare di scuola di I grado con anni di ruolo nel II grado o viceversa.

ATTENZIONE:

Si valuteranno invece come “pre-ruolo”:

- Per i docenti della scuola secondaria, il servizio di ruolo prestato nella scuola primaria e dell'infanzia;
- Per i docenti di ruolo della scuola primaria e dell'infanzia, il servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria.

Nel caso quindi il docente dell'esempio precedente fosse passato dall'infanzia al I grado oppure dalla primaria al II grado (e viceversa), **tutto il servizio svolto nell'altro ruolo non varrà sempre 3 pp. indipendentemente dagli anni prestati ma si dovrà sommare al pre-ruolo.**

Poniamo quindi che un docente avesse 6 anni di ruolo nell'infanzia ma attualmente in ruolo al I o al II grado e non nella primaria.

Allora non ci sarà più la differenza di calcolo tra anni svolti in altro ruolo e anni di pre-ruolo, **ma tutto “passa” al calcolo del pre-ruolo con la conseguenza che i servizi si cumulano e quindi i primi 4 anni varranno 3 pp. per ogni anno effettivamente prestato, mentre i successivi 2 pp. senza nessun distinguo tra “altro ruolo” e “pre-ruolo.”**

Sempre rimanendo nell'esempio precedente:

- 6 anni all'infanzia + 6 di pre ruolo = 12 anni di calcolo pre ruolo (si sommeranno gli anni dell'infanzia con il pre ruolo e il calcolo sarà “unico”).

Quindi: primi 4 anni per intero (4x3= 12 pp.) 8 anni per i 2/3 (8x2= 16 pp).

TOTALE 28 PP. invece che 34 come nell'esempio precedente.

**COME SI CALCOLA LA CONTINUITÀ
NELLA SCUOLA E NEL COMUNE**

CONTINUITÀ NELLA SCUOLA

Nella graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del personale soprannumerario, la continuità si riconosce per **OGNI ANNO** di servizio prestato nella **SCUOLA** di attuale titolarità, attribuendo:

- **2 pp.** per ciascun anno sino al quinto
- **3 pp.** per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità.

Non va valutato l'anno scolastico in corso.

ATTENZIONE: si prescinde dal vincolo del triennio che è valido solo per i trasferimenti a domanda.

Pertanto, **un docente che ha 5 anni di servizio nella stessa scuola avrà 10 pp. di continuità, mentre per il sesto anno avrà 13 pp., per il settimo 16 pp. e così via.**

Ma anche un docente che ha solo **1 anno di continuità** (escluso quello in corso) avrà il suo punteggio che sarà 2 pp.

ATTENZIONE: al perdente posto degli anni precedenti (che continua nell'ottennio a condizionare la domanda di trasferimento) sarà riconosciuto nella scuola di attuale titolarità il punteggio di continuità maturato nella scuola di ex titolarità (i due punteggi si sommano).

Qualora il rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'ottennio, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Continuità: decorrenza economica della nomina e assegnazione di sede definitiva

La continuità didattica è attribuita partendo dalla **DECORRENZA ECONOMICA** dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della **SEDE DEFINITIVA**.

Pertanto, è **escluso** dal conteggio sia il periodo di servizio **pre ruolo** sia il periodo coperto da **decorrenza giuridica retroattiva della nomina**, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.

ATTENZIONE: si escludono anche anni eventualmente prestati nella stessa scuola di attuale titolarità in assegnazione provvisoria, come immessi in ruolo su sede provvisoria o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (ES. GPS I Fascia). Ciò perché ai fini della continuità vale solo la titolarità in quella determinata scuola.

CONTINUITÀ NEL COMUNE

Oltre al punteggio di cui sopra viene anche attribuito **1 punto per la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità**.

ATTENZIONE: Il punteggio della continuità in riferimento al servizio prestato nella **SCUOLA** di attuale titolarità, però, non si cumula, **PER LO STESSO ANNO SCOLASTICO**, con l'eventuale punteggio attribuito per la continuità nel **COMUNE** ove è situata la scuola di attuale titolarità.

INOLTRE: qualora il docente perdente posto al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio relativo al **COMUNE (1 punto)** anche per tutti gli 8 anni dell'ottennio

A tal proposito il docente deve dichiarare di aver prestato ininterrottamente servizio nello stesso comune di titolarità, conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, **negli anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati**.

Ricordiamo inoltre che il punteggio per la continuità negli anni prestati su **PICCOLE ISOLE** viene raddoppiato.

ESEMPIO:

- docente è nell'attuale **scuola A di titolarità del comune X dal 2018/19** a tutt'oggi a seguito di trasferimento.

Pertanto, ha 5 anni di continuità nell'attuale scuola con l'attribuzione di **10 pp. (4 anni x 2)** escluso l'anno in corso che non si conta.

Lo stesso docente, a seguito di trasferimento, **dal 2013/14 al 2017/18 ha svolto, sempre in modo continuativo, servizio nellascuola B ma sempre del comune X** (che è quello di attuale titolarità): Per tale servizio gli saranno assegnati **ulteriori 5 punti che corrispondono ai 5 anni di titolarità nello stesso comune**.

ATTENZIONE: Non possono quindi essergli assegnati i punti della continuità nel Comune dal 2018/19 a tutt'oggi perché sono coincidenti con la continuità nell'attuale scuola (e i due punteggi non si cumulano per gli stessi anni).

Totale 12 pp. scuola + comune

⇒ *Criteria generali per il riconoscimento della continuità (CCNI note 5 e 5 bis della tabella valutazione titoli allegata)*

Come già detto, la continuità didattica è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della sede definitiva.

- L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola **PRIMARIA**, e nell'a.s.

1999/2000 per la scuola dell'INFANZIA e per la scuola PRIMARIA dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe invece la continuità di servizio.

- Negli istituti con **corsi diurni e serali**, la continuità va riferita alla diversa tipologia di organico.
- Per i **docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto** (comune o sostegno). Per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
- Per i **docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta** attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto.
- Per i **docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali** la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).
- Per i docenti **di istruzione secondaria di I e II grado e artistica** il servizio deve essere prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità.
- Nel caso di **dimensionamento della rete scolastica** (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio.

⇒ **Quando non si interrompe la continuità (CCNI note 5 e 5 bis della tabella valutazione titoli allegata)**

- Il punteggio della continuità spetta anche ai **docenti comandati** in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
- ai docenti **utilizzati a domanda o d'ufficio**, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
- ai docenti della **scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera** presso il plesso o fuori del plesso di titolarità;

- ai docenti **utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali** di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.
- ai **docenti utilizzati a domanda o d'ufficio** ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità (comprese le utilizzazioni nei Licei musicali).
- Ai **docenti esonerati dal servizio** previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.
- non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

INOLTRE

- L'anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

In particolare, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per i seguenti motivi:

- per malattie; per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedi parentale e per malattia del figlio **anche se non retribuiti**);
- per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
- per mandato politico ed amministrativo;
- nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite;
- per incarico della presidenza di scuole secondarie;
- per esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
- per esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
- per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;
- per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti

previsti dall'art 1 comma 65 della legge 107/15.

- per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
- non costituisce soluzione di continuità l'introduzione dell'organico unico dell'autonomia, con l'automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto.

⇒ **Quando si interrompe la continuità (CCNI note 5 e 5 bis della tabella valutazione titoli allegata)**

- Quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, **abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni.**
- Per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di **dottorati di ricerca, borse di studio ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476, assegni di ricerca, ricercatore a TD.**

INOLTRE

- Il **trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa (anche se ottenuto nella stessa scuola)** interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.
- Il **punteggio non spetta nel caso di assegnazione provvisoria** (provinciale o interprovinciale) e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

ATTENZIONE: al soprannumerario è interrotto il punteggio di continuità qualora abbia ottenuto l'assegnazione provvisoria in altra provincia nel corso dell'ottennio (rimane invece il diritto di rientro).

- **per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia** il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
- Il servizio prestato in **qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007** qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg. interrompe la continuità.

Perdenti posto e continuità (CCNI note 5 e 5 bis della tabella valutazione titoli allegata)

Il docente perdente posto trasferito a domanda condizionata in un'altra scuola produce ogni anno (per 8 anni) domanda di trasferimento indicando nel modulo di domanda come prima preferenza la scuola dalla quale è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata. Questo per esprimere la volontà di rientro nella scuola di precedente titolarità e per non perdere la continuità acquisita nella precedente scuola di titolarità.

Ricordiamo altresì che il punteggio di continuità gli sarà riconosciuto NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITÀ per la formulazione della graduatoria di istituto ai fini dell'individuazione del personale in soprannumero.

Per tale personale è previsto che:

- Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.
- La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche a seguito del trasferimento d'ufficio, se il docente sia attualmente in esubero sull'ambito (ex dop).
- La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
- Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
- Qualora, scaduto l'ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell'ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.
- Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
- Qualora il docente al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio relativo al COMUNE (1 punto) anche per tutti gli 8 anni dell'ottennio.
- Al soprannumerario è interrotto il punteggio di continuità qualora abbia ottenuto l'**assegnazione provvisoria in altra provincia nel corso dell'ottennio** (rimane invece il diritto di rientro).

COME SI CALCOLANO LE ESIGENZE DI FAMIGLIA

- **Per il non allontanamento dal coniuge o parte dell'unione civile ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il non allontanamento dai genitori o dai figli**

6 PP.

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, ai genitori o ai figli è attribuito:

- Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
- Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale, nella quale l'interessato dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M.

ATTENZIONE: Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- Il punteggio si attribuisce **quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente.** Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè, che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità.
- Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.
- Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

ATTENZIONE: Il punteggio, pertanto, non potrà essere assegnato **se comune di ricongiungimento del familiare e scuola di titolarità NON coincidano.**

Esempi.

Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Catanzaro:

in questo caso il docente NON avrà riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare perché quest'ultimo risiede in comune diverso rispetto a quello di titolarità del docente.

Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Lamezia Terme: in questo caso il docente AVRÀ riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare.

NOTA BENE:

Diverso è invece il caso di un Istituto che abbia sedi in più comuni. Infatti, qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare. Così come il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè, che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

Esistenza dei figli

- Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni PUNTI 4
- Per ogni figlio di età superiore ai 6 ma inferiore ai 18 anni o maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro PUNTI 3

ATTENZIONE: I punteggi relativi ai figli valgono sempre, indipendente dalla loro residenza e da dove è ubicata la scuola di titolarità del docente.

Documentazione:

- L'interessato deve attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando la data di nascita).
- I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
- Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31/12/dell'anno solare in corso.
- Lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

PUNTI 6

ATTENZIONE:

Vale quanto detto per il "non allontanamento" dai familiari (Lettera A): si valuta SOLO quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza COINCIDE CON IL COMUNE DI TITOLARITÀ DEL DOCENTE oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- figlio minorato, ovvero coniuge/o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- figlio minorato, ovvero coniuge/o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo.
- figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Condizioni e documentazione

- il ricovero permanente del figlio, del coniuge/o parte dell'unione civile o convivente di fatto, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
- Ai sensi dell'art. 94, comma 3, della L. 289/02, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base.
- L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
- Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
- L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.